



CAMERA PENALE "G. BELLAVISTA" DI PALERMO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Proposte di Riforma del Codice di rito della Camera Penale di Palermo

Il presunto efficientismo di numerose norme della legge Cartabia dà il fianco alla qualità dialettica e democratica del giusto processo. Oggi dobbiamo **CONCENTRARCI** soprattutto sulla ragionevole qualità del processo.

Gli Avvocati penalisti svolgono il loro compito, è bene ricordarlo, per garantire ai cittadini il diritto di difendersi in modo competente ed adeguato rispetto alla pretesa punitiva dello Stato ed al suo imponente apparato legalmente costituito; e per questo sono parte integrante e solida delle Istituzioni democratiche.

L'obiettivo principe dell'Avvocatura è invero la riforma del dibattimento ed, in particolare, una riforma in senso maggiormente accusatorio del dibattimento.

Il dibattimento è oggi retto da un architrave del processo inquisitorio, che ne disturba la piena espansione della parità delle parti e che pone in un angolo la strategia della difesa che dovrebbe essere al centro del dibattimento.

È lo stesso ritmo inquisitorio che poi si incunea nel dibattimento poiché consente al Pubblico Ministero la primazia nel corso dell'esame dell'imputato, quando questo invece dovrebbe essere gestito inizialmente dalla difesa per esplicitare finalmente, almeno nel dibattimento, la propria linea di difesa. E ciò potrà avvenire soltanto con una modifica legislativa dell'art. 503 c.p.p. che consenta invece la primazia temporale di esaminare l'imputato in sede di dibattimento da parte del difensore, quando questi lo richieda.



CAMERA PENALE "G. BELLAVISTA" DI PALERMO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

In questo senso è inoltre necessaria una riscrittura dell'art. 495 c.p.p..

Infatti, anche il diritto alla controprova di cui all'art. 495 c.p.p., apparentemente esteso a tutta la fase dibattimentale viene interpretato e ristretto sovente nella fase iniziale dell'apertura del dibattimento, contaminato dalla cultura della residualità ed insufficienza del diritto di difesa.

Proprio la delimitazione del diritto di discutere oralmente le cause innanzi alla Corte di Cassazione, diritto relegato a diritto potestativo, quindi un diritto che non è un diritto pieno della difesa, va coniugato con una riforma dell'art. 127 c.p.p. che estenda i casi di trattazione orale in Corte di Cassazione per diverse ipotesi oggi non previste, come per le misure di prevenzione e l'applicazione del reato continuato ed altro.

Ipotesi di riforma di alcuni degli articolati di cui in premessa:

1. L'art. 495, 2° comma, c.p.p. è sostituito dal seguente: **"2. l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico, nella fase di cui all'art. 493, sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, e quando, in ogni caso, il diritto all'ammissione delle prove a discarico emerga in una fase successiva alle richieste di prova di cui allo stesso art. 493; lo stesso diritto spetta al Pubblico Ministero in ordine delle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico."**

2. All'art. 503, 2° comma, c.p.p. è aggiunto il seguente secondo capoverso:

"Quando l'esame dell'imputato è chiesto da più parti, questo ha inizio con le domande del difensore dello stesso imputato, che ha chiesto l'esame, e prosegue, secondo i casi, con le domande del Pubblico Ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato."

Gli articoli 495 e 503 c.p.p. riformati:



CAMERA PENALE "G. BELLAVISTA" DI PALERMO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Dispositivo dell'art. 495 Codice di procedura penale

Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO SETTIMO - Giudizio → Titolo II - Dibattimento →
Capo II - Atti introduttivi

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190 comma 1 e 190 bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento(1)(2).

3. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico, nella fase di cui all'art. 493, sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, e quando, in ogni caso, il diritto all'ammissione delle prove a discarico emerga in una fase successiva alle richieste di prova di cui allo stesso art. 493; lo stesso diritto spetta al Pubblico Ministero in ordine delle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

4. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione(4).

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove [190]. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse [190, 509].

4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta(5).



CAMERA PENALE "G. BELLAVISTA" DI PALERMO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze(6).

Dispositivo dell'art. 503 Codice di procedura penale

Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO SETTIMO - Giudizio → Titolo II - Dibattimento → Capo III - Istruzione dibattimentale

1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato(1).

2.L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499(2). Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. **Quando l'esame dell'imputato è chiesto da più parti, questo ha inizio con le domande del difensore dello stesso imputato, che ha chiesto l'esame, e prosegue, secondo i casi, con le domande del Pubblico Ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato.** Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande.

3.Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione [515], il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni



CAMERA PENALE "G. BELLAVISTA" DI PALERMO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto [500 2](3).

4. Si applica la disposizione dell'articolo 500 comma 2.

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero [350, 351, 370] sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento [431], se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3(4).

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.

Riguardo sempre l'articolo 495, 2 comma c.p.p. ,si potrebbe proporre una seconda versione per raggiungere lo stesso risultato.

Come è logico e come l'esperienza ci insegna, l'eventualità che una prova a discarico sorga nel corso del dibattimento non è di certo remota, a prescindere da quanto si proporrà in relazione all'art. 507 del codice, non vi è dubbio che le parti devono avere la possibilità di provare i fatti dalle stesse assunti, in qualsiasi momento, sempre chè dimostrino la sopravvenienza o della prova ovvero della conoscenza della stessa.

Pertanto, l'art. 495 secondo comma, può essere così modificato secondo quest'altra e diversa proposta:



CAMERA PENALE “G. BELLAVISTA” DI PALERMO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

“Le parti hanno diritto all’ammissione delle prove qualora le stesse dimostrino che le stesse siano sopravvenute ovvero che la loro conoscenza sia successiva ai termini di cui all’art. 468”.

Ed ancora, ulteriori modifiche che si propongono attengono alla presentazione delle liste testimoniali e, in particolar modo, al contenuto delle stesse.

Come è noto, anche se la norma è chiara, secondo la giurisprudenza di legittimità, non occorre la specificazione delle circostanze su cui il teste o l'imputato di reato connesso, è chiamato a deporre; ciò in quanto, secondo la stessa, le parti conoscono il contenuto delle dichiarazioni dei soggetti proposti per la citazione e, pertanto, le stesse sono in grado di potere comprendere il senso della citazione.

A nostro sommosso parere ciò è errato perché, anzitutto, non sono le parti che devono ritenere quelle circostanze su cui i testi sono chiamati a riferire determinanti e, comunque, legati eziologicamente al fatto e, quindi alla sua prova: è sempre il Giudice Terzo che dovrà decidere sul punto e, pertanto, questi deve essere messo in condizione di potere comprendere se quel determinato articolato sia confacente o meno al tema del processo.

Pertanto, con l’aggiunta al primo comma dell’art. 468 c.p.p. della parola “analitica” prima delle parole “delle circostanze”, la modifica si rende opportuna.

Inoltre, poiché è possibile che le parti indichino le controprove, secondo la disposizione del comma quarto dell’articolo in questione, occorre una disciplina delle stesse, più organica; in altri termini, le controprove non devono essere presentate in dibattimento, bensì le stesse vanno depositate in cancelleria, almeno sette giorni prima dell’inizio del dibattimento.

Conseguentemente, poiché occorre che tutte le parti siano messe in grado di potere esercitare i propri diritti, il primo comma della norma in esame può essere così modificato:



CAMERA PENALE "G. BELLAVISTA" DI PALERMO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

"Le parti che devono intendono chiedere l'esame di testimoni, parti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione analitica delle circostanze su cui deve vertere l'esame".

Il quarto comma dello stesso articolo, infine, può essere così modificato:

"Entro sette giorni prima del dibattimento in relazione alle circostanze indicate nelle liste, le parti possono chiedere la citazione a prova contraria, di testimoni, periti, consulenti nonché delle persone indicate nell'art. 210, qualora non compresi nella propria lista."

Il Presidente della Camera Penale
"G. Bellavista" di Palermo
Avv. Vincenzo Zummo